



Il Presidente Nazionale

CARO MUSSI, IL CIPUR-ConfSal LO AVEVA AFFERMATO CON FORZA: NEGARE IL FUORI RUOLO A CHI NE AVEVA DIRITTO ERA PROPRIO UNO SCIPPO!!

Sancita la incostituzionalità della parte della L. n. 244, art. 2, comma 434, laddove si applica ai professori già in fuori ruolo

Con la sentenza n. 236 del 16 luglio 2009 della Consulta rinasce la speranza di vivere in uno Stato di diritto, pur densamente popolato da strani personaggi pubblici che si ingegnano, nel perseguire obiettivi anche condivisibili, ad utilizzare mezzi irrispettosi delle persone, dei loro diritti, dei patti che lo Stato aveva con loro stabilito. In particolare, la Consulta :*"... dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo."*

Nella corposa disamina che la Corte Costituzionale antepone alla sentenza si rileva, inoltre, che il *"... giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze ..."*. Ciò può significare che espliciti sospetti di incostituzionalità fatti propri da un qualche TAR e relativi anche, p. e., ai professori cui già era stato comunicato ed assegnato con D.R. il periodo di fuori ruolo (p.e., sembra il TAR Piemonte) potrebbero dare luogo ad ulteriori interventi in materia, che noi auspichiamo, della Corte Costituzionale. Sul fuori ruolo, quindi, la storia non è ancora finita.

È inoltre gradevole poter leggere, proprio da parte nostra che da anni ci battiamo per il rispetto delle leggi e delle persone cui sono rivolte, che *"... Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (ex plurimis, sentenze n. 24 del 2009; n. 11 del 2007; n. 409 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999 e n. 390 del 1995)." E che " ... Infatti, in base alla giurisprudenza costituzionale, è da ritenere ammissibile un intervento legislativo che modifichi la disciplina del pensionamento dei pubblici dipendenti, ma tale intervento non è consentito ad libitum. In particolare, non può ritenersi consentita una modifica legislativa che, intervenendo in una fase in cui il dipendente ha tutte le ragioni per ritenere certo il collocamento a riposo ad una certa data, muti la disciplina vanificando le sue legittime aspettative, come avvenuto nel caso di specie."*

È auspicabile che TAR e Consulta possano concordare anche sulla incostituzionalità del punto 10 dell'art 72 della L. n. 133/08 di conversione del D.L. 25/6/08, n. 112, con il quale Brunetta ha annullato i D.R. che - a seguito di domanda in linea con le leggi vigenti - concedevano a chi aveva ritenuto di chiederli i due anni aggiuntivi.

A breve, inoltre, qualche TAR, grazie ai ricorsi organizzati da CIPUR-ConfSal, si pronuncerà sulla singolare interpretazione della L. 230/05 da parte di molti Rettori che, snaturandone lo spirito e gli intenti, per i professori associati portano l'età di pensionamento al 68.mo anno, spesso annullando vecchi D.R. che la correttamente fissavano al 70.mo.

Prof. Vittorio Mangione

Perugia, 28 luglio 2009